

**DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D54****Comuni di****Castelvetrano - Campobello di Mazara****Partanna – Poggioreale – Salaparuta - Santa Ninfa - ASP****TABELLE PREFERENZE**

- 1) insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) mutilati e invalidi per fatti di guerra;
- 4) mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) orfani di guerra;
- 6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8) feriti in combattimento;
- 9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
- 11) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra;
- 12) figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o nonsposati dei caduti in guerra;
- 14) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o nonsposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o nonsposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione;
- 18) coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19) invalidi e mutilati civili;
- 20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) abrogato dall'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto: «*se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età.*».